



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 107 del 17 giugno 2015

PREC 212/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Arfotour S.r.l. – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di servizi di informazione e pubblicizzazione progetto FSE Azioni C1 interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione delle lingue straniere e C5 – tirocini/stage del Programma Operativo Nazionale. Importo a base di gara euro: 82.517,86 (C1 – FSE 04 POR) e 88.425,00 (C5 – FSE 02 POR). S.A.: Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri e della ristorazione “Rainulfo Drengot”.

Clausole limitazione territoriale. Nullità.

Le eventuali disposizioni contenute nei bandi di gara e/o lettere di invito che richiedano il requisito di territorialità devono ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 65307 del 6.6.2014 presentata dalla Arfotour S.r.l. relativamente alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, di servizi di informazione e pubblicizzazione progetto FSE Azioni C1 interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione delle lingue straniere e C5 – tirocini/stage del Programma Operativo Nazionale, indetta dal Istituto “Rainulfo Drengot” di Aversa;

VISTO in particolare, il quesito sollevato in ordine all'utilizzo del criterio di territorialità nella compilazione dell'elenco fornitori e nella scelta degli operatori economici da invitare nella procedura *de qua*;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9.9.2014;

VISTE le memorie inoltrate dalla stazione appaltante in data 16.9.2014 con le quali precisa che l'Istituto ha optato per la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, nonostante i servizi oggetto di gara rientrino tra quelli esclusi di cui all'allegato II B del d.lgs. 163/2006 e che la scelta dei cinque operatori da invitare è stata dettata seguendo i criteri indicati dall'art. 8 del regolamento di Istituto, tra cui anche quello della territorialità;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che il sopraindicato art. 8 del regolamento di Istituto del 16.12.2011 prevede «L'individuazione degli operatori economici attraverso la consultazione degli elenchi predisposti dalla scuola (albo fornitori) dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: trasparenza, parità di trattamento,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

affidabilità in ordine agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, comprovata efficienza dei servizi già resi alla scuola, efficacia dei servizi sotto il peculiare profilo educativo linguistico e formativo, consolidate esperienze pregresse nell'ambito di riferimento, territorialità, speditezza delle consegne e/o dei servizi e/o interventi da realizzare, tempestività di intervento e/o di manutenzione per garantire la riuscita delle finalità per le quali ci si attiva; specializzazione settoriale»;

TENUTO CONTO in generale che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia l'art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006 tra l'altro prevede che, ai fini della previa consultazione di cinque soggetti idonei da invitare, tali soggetti siano individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante e aperti a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;

TENUTO CONTO altresì che, secondo quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 ottobre 2010, i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell'esecuzione dei relativi contratti, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio. Con la conseguenza che le eventuali disposizioni che richiedano il requisito di territorialità debbano ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione (In tal senso vedasi parere n. 102 del 21.5.2014);

RILEVATO comunque che la suddetta clausola di limitazione territoriale non risulta essere stata applicata in quanto la stazione appaltante, così come rappresentato nella nota del 1.10.2014 prot. n. 107036 ha invitato anche operatori economici con sedi legali sull'intero territorio nazionale (tra cui Roma, Milano e Campobasso),

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le eventuali disposizioni contenute nei bandi di gara e/o lettere di invito che richiedano il requisito di territorialità devono ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha operato correttamente non applicando alcuna limitazione territoriale per la partecipazione alla gara.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015
Il Segretario Rosetta Greco